

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4024 del 27/07/2017
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. DITTA NOCERINO S.A.S. DI NOCERINO CRISTOFARO & C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PR L'ATTIVITA' DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON BAR" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, STRADA FARNESIANA N. 150.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4164 del 26/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – **Ditta NOCERINO S.A.S. DI NOCERINO CRISTOFARO & C.** Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "distribuzione carburanti con bar" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Strada Farnesiana n° 150.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta NOCERINO S.A.S. DI NOCERINO CRISTOFARO & C., avente sede legale in Comune di Piacenza, Strada Farnesiana n° 150, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota 06/04/2017, prot. n° 38742 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/4023) al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "distribuzione carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Strada Farnesiana n° 150;

Rilevato che l'istanza è stata avanzata per acquisire, ai sensi dell' art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, costituito dalla miscelazione di acque reflue domestiche e di prima pioggia.

Verificato che:

- le acque di prima pioggia (provenienti dal piazzale) vengono convogliate in un sistema di trattamento costituito da un pozzetto deviatore, una vasca di accumulo, un separatore fanghi/oli e un disoleatore con filtro a coalescenza;
- le acque reflue domestiche in uscita dalla fossa Imhoff (servizi igienici) e dal degrassatore (locale bar) confluiscono in un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 10 A.E.;
- le acque reflue domestiche e di prima pioggia in uscita da ciascun impianto di trattamento si uniscono in un'unica condotta dando origine ad un unico scarico unitamente alle acque di seconda pioggia e pluviali;
- lo scarico era stato precedentemente autorizzato in capo alla Ditta DE.TIERI DI DELLA PIANA E C. S.A.S. nell'ambito dell'AUA adottata da ARPAE con atto D.D. n° 321 del 22/02/2016 e rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza in data 15/03/2016, prot. n° 22834;

Acquisita nel merito la Determinazione Dirigenziale del Comune di Piacenza n° 833 del 15/06/2017 trasmessa con nota del 16/06/2017, prot. n° 7127 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/7127);

Preso atto che il Comune di Piacenza, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 (con nota Arpa del 26 aprile 2017 prot. n. 4707) non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostative in merito;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae revisionato con DDG n. 69 del 19/6/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta NOCERINO S.A.S. DI NOCERINO CRISTOFARO & C. per l'attività "distribuzione carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Strada Farnesiana n° 150;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 28 luglio 2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **NOCERINO S.A.S. DI NOCERINO CRISTOFARO & C.** (C. FISC. 01728900331) per l'attività di "distribuzione carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Strada Farnesiana n° 150 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche e di prima pioggia avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Ballerino";
2. **di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche e di prima pioggia**, avente recapito in un corpo idrico superficiale "Rio Ballerino", le seguenti **prescrizioni**:
 - a) lo scarico dovrà rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale posto immediatamente a valle dell'impianto di prima pioggia (come indicato nella Tavola n° V_04 del 09/12/2011 con ultima variazione del 12/06/2012) i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 - COD: ≤ 160 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 5 mg/l;
 - b) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento, compreso quello di prelievo

fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà risultare sempre accessibile ed attrezzato per consentire un agevole campionamento per caduta del refluo;

- c) la pompa posta all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a quella prevista dalla scheda tecnica dello stesso disoleatore;
- d) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, così come indicato nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi, degli oli e dei grassi dagli impianti di trattamento nonché la sostituzione del filtro a coalescenza e il controlavaggio del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- e) le condotte fognarie dell'insediamento dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando una periodica pulizia delle condotte stesse e dei pozzetti d'ispezione con particolare attenzione alla rimozione dei sedimenti e dei detriti dai pozzetti sottostanti alle griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento;
- f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, all'ARPAE e al Consorzio di Bonifica di Piacenza indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;

3. di fare salvo che:

- i fanghi, gli oli, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- il manufatto di immissione nel canale consortile, con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte), sia da adattare tenendo conto che durante intense precipitazioni la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna;

4. di dare **atto** che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce l'AUA adottata da ARPAE con atto D.D. n° 321 del 22/02/2016 e rilasciata in capo alla Ditta DE.TIERI DI DELLA PIANA E C. S.A.S. dallo stesso Sportello Unico del Comune di Piacenza in data 15/03/2016, prot. n° 22834;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.